


SGI 05.32	TERMINAL CONTENITORI PORTO DI GENOVA S.p.A	 SECH <small>GP GROUP</small>
Rev. 00 del 14/06/2018	PROCEDURA DI SEGNALAZIONE	

Procedura di segnalazione (whistleblowing)

Elaborato da	Verificato	Approvato
Funzione di conformità anticorruzione	DPQ	DG
		

SGI 05.32	TERMINAL CONTENITORI PORTO DI GENOVA S.p.A	
Rev. 00 del 14/06/2018	PROCEDURA DI SEGNALAZIONE	

Sommario

Premessa	3
Oggetto della segnalazione.....	4
Destinatario della segnalazione.....	4
Come segnalare	4
Garanzia di riservatezza e anonimato	5
Gestione della segnalazione	5

SGI 05.32	TERMINAL CONTENITORI PORTO DI GENOVA S.p.A	
Rev. 00 del 14/06/2018	PROCEDURA DI SEGNALAZIONE	

Premessa

Terminal Contenitori Porto di Genova S.p.A. adotta la presente disciplina al fine di favorire la presentazione di segnalazioni, da parte di tutti coloro che possono portare all'emersione di fenomeni interni di corruzione, nella più ampia accezione del termine.

Le situazioni rilevanti non si esauriscono nell'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'attività amministrativa a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Oltre a definire aspetti procedurali, con il presente atto si intendono anche adottare le idonee precauzioni per tutelare il segnalante, in particolare il collaboratore interno (c.d. whistleblower), garantendone la riservatezza e contrastando ogni possibile discriminazione nei confronti dello stesso, individuando e rimuovendo i possibili fattori che potrebbero in un qualche modo impedire o rallentare il ricorso all'istituto della denuncia di illeciti, pur salvaguardando sempre l'interesse della Società ad evitare strumentalizzazioni e/o distorsioni del medesimo strumento.

Secondo la definizione fornita da Trasparency International Italia, il **segnalante** (c.d. *whistleblower*):

"è chi testimonia un illecito o un'irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e decide di segnalarlo a una persona o un'autorità che possa agire efficacemente al riguardo.

Pur rischiando personalmente atti di ritorsione a causa della segnalazione, egli svolge un ruolo di interesse pubblico, dando conoscenza, se possibile tempestiva, di problemi o pericoli all'ente di appartenenza o alla comunità. Il whistleblowing consiste nelle attività di regolamentazione delle procedure volte a incentivare e proteggere tali segnalazioni".

L'attività del segnalante, nelle intenzioni del legislatore, non deve quindi essere considerata in senso negativo assimilabile ad un comportamento come la delazione (che tradisce un rapporto di fiducia preesistente e che di solito avviene nel più completo anonimato) ma come un fattore destinato a eliminare ogni possibile forma di *malpractice* ed orientato attivamente all'eliminazione di ogni possibile fattore di corruzione all'interno dell'Ente, nel rispetto dei principi di legalità, di imparzialità e di buon andamento della funzione amministrativa.

Quindi si può sostenere che la segnalazione è espressione di senso civico, in quanto il *whistleblower* aiuta a prevenire rischi e pregiudizi sia per la Società sia per l'interesse pubblico, prima che la collettività e la reputazione della Società patiscano dei danni.

Il *whistleblowing* non riguarda quindi le lamentele di carattere personale del segnalante, solitamente disciplinate da altre procedure. In tale ottica l'obiettivo prioritario del presente documento è quello di fornire al segnalante, sia interno (dipendente o collaboratore a qualsiasi titolo) che esterno, oggettive indicazioni operative circa:

- a) il destinatario della segnalazione;
- b) l'oggetto e i contenuti della segnalazione, indicati attraverso apposita modulistica, messa a disposizione sul sito web istituzionale;
- c) le modalità di trasmissione delle segnalazioni, secondo procedure che raccolgano sia le segnalazioni dei dipendenti o collaboratori che di soggetti esterni (cittadini, associazioni, utenti vari) e che si coordini con quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società;
- d) le forme di tutela che, con l'introduzione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, devono essere offerte, soprattutto a tutela dei dipendenti e dei collaboratori, per evitare possibili ripercussioni sulla loro vita lavorativa.

SGI 05.32	TERMINAL CONTENITORI PORTO DI GENOVA S.p.A	
Rev. 00 del 14/06/2018	PROCEDURA DI SEGNALAZIONE	

Oggetto della segnalazione

Al fine di favorire l'emersione di tutte le fattispecie di illecito e/o qualsiasi violazione o uso distorto delle regole aziendali a fini privati effettive o presunte, SECH mette a disposizione dei dipendenti, membri di organi sociali o terzi (clienti, fornitori, consulenti, collaboratori) aventi rapporti e relazioni d'affari con la Società un canale di comunicazione idoneo a garantire la ricezione e gestione delle segnalazioni e la riservatezza del segnalante.

Non è possibile redigere una lista completa e tassativa di fattispecie di comportamenti, reati o irregolarità, per cui, a titolo meramente esemplificativo, si può precisare che la segnalazione può riguardare azioni o omissioni che potrebbero configurare reati, che costituiscono violazioni al Codice Etico o modello di organizzazione, gestione e controllo o, ancora, che consistono in illegittimità o illeciti amministrativi e che possono comportare danni patrimoniali all'Azienda o altra pubblica amministrazione o alla collettività.

Destinatario della segnalazione

La Società individua nella Funzione di Conformità per la Prevenzione della corruzione il soggetto destinatario delle segnalazioni.

Come segnalare

Chiunque intenda effettuare una segnalazione dovrà indirizzarla ai seguenti indirizzi (s.previdi@sech.it o posta ordinaria all'indirizzo della Società – Terminal Contenitori Porto di Genova S.p.A., Calata Sanità, Genova 16126 – riservata all'attenzione della Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutare la fondatezza della segnalazione. Pertanto è importante che:

- descriva, in modo chiaro e completo, dove e quando sono accaduti i fatti denunciati;
- indichi generalità o altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto dichiarato;
- indichi eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- indichi/fornisca eventuali documenti che possano confermare la fondatezza della denuncia;
- fornisca ogni altra informazione o prova che possa costituire un utile riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato.

Inoltre, fermo restando che le segnalazioni possono avvenire anche in forma anonima, mediante corrispondenza postale inviata all'indirizzo anzidetto deve evidenziarsi come per garantire un'adeguata attività di indagine è importante che il segnalante specifichi le proprie generalità e i riferimenti necessari per poter essere contattato, contando sulla tutela della sua riservatezza da parte del destinatario.

Il segnalante non dovrà utilizzare l'istituto in argomento per scopi meramente personali o per effettuare rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici, per le quali occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure di competenza di altri organismi o uffici.

È vietata ogni forma di abuso della segnalazione quali, a titolo esemplificativo, la volontà di diffamazione o calunnia, utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione delle segnalazioni stesse al fine di recare danno alla Società o a persone.

SGI 05.32	TERMINAL CONTENITORI PORTO DI GENOVA S.p.A	
Rev. 00 del 14/06/2018	PROCEDURA DI SEGNALAZIONE	

La Società si riserva di perseguire un utilizzo evidentemente distorto del presente strumento, considerando come l'abuso del sistema di segnalazioni rischi significativamente di inficiare l'intero sistema di gestione.

In caso di dubbio sulla rilevanza del sospetto o della situazione che possa comprendere atti di corruzione o su come segnalare lo/a stesso/a, il personale che intenda effettuare una segnalazione può chiedere indicazioni alla Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione nei modi e nei tempi che ritiene più idonei.

Garanzia di riservatezza e anonimato

La Società e il destinatario della segnalazione o la Funzione di Conformità che eroga consulenza al segnalante assicurano la riservatezza e l'anonimato del segnalante, contro l'ipotetico rischio di ritorsioni e/o discriminazioni a carico di chi effettua la segnalazione.

L'identità del segnalante verrà sempre protetta dalla Società ad eccezione dei casi in cui:

- la segnalazione risulti fatta allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al segnalato (c.d. segnalazione in "mala fede") e si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi di legge;
- l'anonimato non sia opponibile per legge (es. indagini penali, ispezioni di organi di controllo, etc.);
- nella segnalazione vengano rivelati fatti e/o circostanze tali che, seppur estranei alla sfera aziendale, rendano opportuna e/o dovuta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

Ferme restando le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente Procedura non è consentita alcuna forma di ritorsione o discriminazione avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla segnalazione. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Gestione della segnalazione

Al ricevimento di una segnalazione il ricevente è responsabile:

1. della verifica preliminare delle segnalazioni ricevute, finalizzata alla valutazione dei relativi presupposti giuridici e di fatto per l'avvio di ulteriori approfondimenti;
2. della decisione di procedere o meno con ulteriori verifiche ovvero con la successiva fase di accertamento
3. della classificazione delle segnalazioni analizzate in:
 - Segnalazioni da approfondire: quelle contenenti informazioni circostanziate/rilevanti.
 - Segnalazioni non attendibili da archiviare: quelle prive di indicazioni sufficienti/rilevanti per procedere con ulteriori approfondimenti;
 - Segnalazioni in "mala fede": da inoltrare alle funzioni interessate per la definizione delle eventuali azioni da intraprendere nei confronti del segnalante.

SGI 05.32	TERMINAL CONTENITORI PORTO DI GENOVA S.p.A	
Rev. 00 del 14/06/2018	PROCEDURA DI SEGNALAZIONE	

4. dell'inoltro tempestivo all'Organismo di Vigilanza delle segnalazioni relative a presunte violazioni riferibili ai reati di cui al D.Lgs. 231/2001, anche, e soprattutto, ove le stesse dovessero avere ad oggetto presunte violazioni del Modello e non essere "non attendibili" a parere della Funzione di conformità.
5. della valutazione (in accordo eventualmente con le altre Funzioni di vigilanza e controllo) sulla base degli elementi informativi forniti e della comunicazione della medesima all'Alta Direzione per la successiva attuazione delle azioni conseguenti e appropriate, le quali potrebbero comprendere, a titolo esemplificativo:
 - procedere con l'archiviazione della segnalazione per assenza oggettiva di comportamento illecito, irregolarità ovvero evidenti e/o ragionevoli presupposti per avviare ulteriori approfondimenti;
 - avviare un intervento di audit ovvero di indagine;
 - coinvolgere l'Autorità Giudiziaria;
 - individuare quale funzione (se opportuno) coinvolgere in caso di segnalazione in "mala fede" per la definizione delle eventuali azioni da intraprendere nei confronti del segnalante;
 - adottare azioni di miglioramento.